



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SENTENZA
(Artt. 544 e seg c.p.p)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del
Giudice dr. Barbara Pomponi, alla pubblica udienza del 12/9/2023 ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- PANICHI Giorgio n. 11 22/10/1982 a Ascoli Piceno (Italia) PRESENTE

res: Ascoli Piceno via Dei Cedri 5

[Redacted address information]

Imputato

- del reato p. e p. dall'art. 4 co 4 bis L.401/1989 perché in qualità di titolare della ditta "Panic
Giorgio" effettuava attività organizzativa finalizzata alla raccolta di scommesse sebbene sprovvisto
di licenza di cui all'art.88 Tulps.
In Ascoli Piceno, in epoca antecedente e 30 marzo 2019

Sent.n° 752

In data 2 SET. 2023

N. 001095/2019 DIB

N. 000847/2019 PM

N. / GIP

Depositata in Cancelleria

il 11 DIC. 2023

Il Funzionario Cancelleria
Dr. Sandro Felciani

Comunicato avviso deposito
alla Procura Generale ex art. 548
c.p.p.

il Il Cancelliere

Avviso deposito ex art. 548
c.p.p. notificato

il Il Cancelliere

Sentenza impugnata

Da

Il

Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato

Il

Il Cancelliere

inviato estratto alla Procura per
esecuzione

Il

Il Cancelliere

N. m3sg

Fatt. sched.

casellario

Addi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decreto della Procura della Repubblica Giorgio PANICHI veniva citato a comparire davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in epigrafe (art.4 co.4 bis L.401/1989). Il processo non si svolgeva alla presenza dell'imputato. All'esito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/03/2023 in procedimento C-517/20, incardinato a seguito della rimessione dinanzi all'organo giudiziario europeo di diverse questioni interpretative, il P.M. e il Difensore dell'imputato formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi acquisiti in dibattimento non offrono la prova piena ed inequivocabile della responsabilità penale del prevenuto con riferimento al reato allo stesso ascritto. Tale convinzione nasce dall'analisi e dalla valutazione della documentazione in atti, con particolare riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa il 16/03/2023 in procedimento C-517/20.

Infatti, in data 29/09/2020, il Giudice di codesto Tribunale, onde poter decidere sulla imputazione di esercizio abusivo della raccolta scommesse contestata al prevenuto, e quindi verificare se sussista una concreta discriminazione del bookmaker con cui l'odierno imputato era contrattualizzato, disponeva la rimessione alla Corte di Giustizia Europea che, appunto, chiudeva il procedimento n. C-517/20 con la sentenza del 16/03/2023.

Orbene, va rilevato che nel presente procedimento al Panichi viene contestato il mancato possesso del titolo concessorio da parte della società austriaca Ulisse gmbh con cui era collegato contrattualmente. In particolare, quella compagine sociale non ha potuto accedere nel sistema concessorio nazionale, nonostante



avesse tutti i requisiti previsti dalla legge, in virtù di reiterate proroghe delle concessioni, che dovevano per legge scadere il 30/06/2016, ma di fatto a tutt'oggi sono in essere con grave discriminazione sia per il bookmaker comunitario sia per il prevenuto.

Con la sentenza emessa il 16/03/2023, la Corte di Giustizia si è pronunciata proprio sulla discriminazione subita dalla Ulisse GmbH, evidenziando l'incompatibilità del sistema delle reiterate proroghe con i dettami comunitari.

In merito, va ricordato che la Corte di Cassazione, nella sentenza n.2269/2021, non ha trattato soltanto il reato di intermediazione nella raccolta abusiva del gioco o nell'utilizzo dei conti di gioco "anonimi" ma ha anche ribadito l'esclusione del reato e la conferma della sua precedente giurisprudenza in materia di attività di raccolta del gioco tramite luoghi di vendita collegati con operatori discriminati nell'accesso al sistema concessorio italiano. La Corte ha affrontato dei principi di diritto fondamentali che non possono essere tralasciati.

Il Supremo Collegio ha analizzato la posizione di un esercizio commerciale dedito alla raccolta e accettazione delle scommesse che metteva a disposizione dei clienti il proprio conto gioco o conti di gioco di comodo, in collegamento con un operatore austriaco che sollevava dei profili discriminatori nell'accesso al sistema concessorio italiano. La Corte ha ritenuto in tale caso la configurabilità del reato. Gli stessi Ermellini, però, hanno ben differenziato la condotta dei soggetti che "agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettuati in modo trasparente, in forza del vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati



all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita". In questi casi, la Corte ha ribadito la sua giurisprudenza e alla luce del diritto europeo ha affermato che "non integra il reato di cui all'art. 4 L.401/89".

La Corte ha espressamente citato la sentenza depositata in data 09.09.2020 in favore dei titolari dei centri Stanleybet, con espresso richiamo della sua costante giurisprudenza in materia, e delle plurime sentenze della Corte di Giustizia UE e ha confermato che non si possono applicare sanzioni ai titolari dei centri che hanno formalizzato la richiesta di autorizzazione di polizia e sono contrattualmente legati all'operatore Stanleybet, ostacolato e discriminato nell'accesso al sistema concessorio italiano. La Corte, quindi, nuovamente ha confermato la regolarità e liceità dell'attività dei luoghi di vendita con conseguente riconoscimento che il rapporto esistente tra il concessionario ADM su rete fisica e le sue ricevitorie è pienamente equiparabile a quello tra la società Stanleybet e i suoi CTD.

Ebbene, come risulta dal *Contratto di prestazione di servizi* sottoscritto dal sig. Panichi, questi aveva un mandato dal bookmaker Ulisse GmbH (come nei casi esaminati nelle diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione) e quindi il centro scommesse del prevenuto è certamente *luogo di vendita della società Ulisse GmbH* che, come tale, richiedeva la licenza ex art.88 TULPS, che si riferisce proprio alla raccolta diretta delle scommesse, e rispetta chiaramente la normativa antiriciclaggio prescritta per la raccolta fisica.

Più precisamente, il prevenuto svolge l'attività di trasmissione dati per conto della compagine sociale austriaca Ulisse GmbH che si assume l'alea, determina



le quote delle scommesse e accetta materialmente la proposta di scommessa trasmessa per mezzo del terminale in possesso del Panichi nel territorio dove insistono i server (Austria).

Orbene, per poter lavorare nel mercato italiano dei giochi delle scommesse, è necessario soddisfare, congiuntamente, due requisiti amministrativi, ovvero il possesso della concessione ministeriale in capo al c.d. *bookmaker* (che, nel caso di specie, sarebbe la società Ulisse GmbH) e il conseguimento della licenza di polizia ex art.88 TULPS rilasciata dal Questore competente nel territorio dove insiste l'attività commerciale (nel caso di specie il centro scommesse del prevenuto, che avanzava istanza alla Questura territorialmente competente in data 06/10/2017).

La licenza di polizia, però, viene rilasciata solo laddove la società estera/*bookmaker*, con cui il centro scommesse è contrattualmente legato, abbia ottenuto la concessione a seguito di bando/gara pubblica debitamente indetto dallo stato nazionale.

Ma la società Ulisse GmbH non possiede tale concessione in quanto l'ultima gara pubblica indetta dallo stato italiano risale al 2012 (cd. bando Monti) e risulta essere scaduta il 30 giugno 2016, con successive proroghe *sine die* delle precedenti concessioni, effettuate anche per mezzo di circolari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che giustificano tali proroghe *per superiori interessi di ordine pubblico, erariali e di tutela occupazionale*, richiamo invalidato sia dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. CGUE causa C-260/04 del 13/09/2007) sia dalla giurisprudenza nazionale (CdS Sez.IV del 05/12/2006 n.7113).

Premesso quanto sopra, ai fini della definizione del presente giudizio soccorre la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea, già sopra citata, del



16/03/2023, che si è pronunciata nella Causa C-517/20, sull'interpretazione degli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

La Corte ha preliminarmente ricordato che qualora una società, stabilita in uno Stato Membro, persegua l'attività di raccolta di scommesse per il tramite di agenzie stabilite in un altro Stato Membro, le restrizioni imposte alle attività di queste agenzie costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 TFUE. L'articolo 56 TFUE, inoltre, riguarda i servizi che un prestatore, stabilito in uno Stato Membro, offre senza spostarsi a destinatari stabiliti in un altro Stato Membro, sicché qualsiasi restrizione a tali attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi da parte di tale prestatore[6]. Più particolarmente, una proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo ne impedisce l'apertura alla concorrenza e la verifica dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione in questione, integrando così una disparità di trattamento, a discapito delle imprese situate in un altro Stato Membro potenzialmente interessate a tali concessioni, che è vietata, in linea di principio, dagli articoli 49 e 56 TFUE, e che viola il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un livello di pubblicità adeguato.

Nel caso concreto, le concessioni e i diritti in questione erano ancora validi tenuto conto della loro proroga, non estensibile ai terzi, malgrado la normativa italiana secondo cui una nuova gara per l'attribuzione delle concessioni avrebbe dovuto essere indetta dal 1° maggio 2016. Secondo la Corte, pertanto, tale proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo e dei diritti risultanti dalla regolarizzazione della situazione dei CTD e degli allibratori, che impedisca a questi ultimi, se stabiliti in un altro Stato Membro, di offrire i propri servizi



nello Stato Membro in questione, anche per il tramite dei CTD, costituisce una restrizione delle libertà fondamentali sancite dagli articoli 49 e 56 TFUE.

Una proroga del genere, tuttavia, può essere ammessa sulla base delle deroghe espressamente previste dagli articoli 51 e 52 TFUE, oppure può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. A tale riguardo, gli obiettivi della protezione dei consumatori, della prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco, nonché della prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, rientrano tra i motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare restrizioni alle libertà fondamentali sancite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Se gli Stati Membri, inoltre, sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità.

Nel caso concreto, non risulta che la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo in Italia e dei diritti risultanti dalle leggi n. 190/2014 e n. 208/2015 non sia idonea a realizzare l'obiettivo di assicurare la continuità di un controllo, in Italia, sugli operatori del settore al fine di garantire la protezione dei consumatori. L'attribuzione di concessioni sulla base di un nuovo bando di gara, tuttavia, costituirebbe, da un lato, una misura meno restrittiva per le libertà fondamentali sancite dagli articoli 49 e 56 TFUE rispetto alla proroga suddetta e, dall'altro, non pare tale da compromettere la realizzazione di detto obiettivo.

La Corte di Giustizia ha, quindi, stabilito che:



“Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo e dei diritti derivanti dalla regolarizzazione della situazione dei centri di trasmissione dati che già esercitavano, ad una certa data, attività di raccolta di scommesse a favore di allibratori esteri non titolari di una concessione e di una licenza di polizia, se e in quanto tale proroga, che può essere giustificata segnatamente da motivi imperativi di interesse generale come l’obiettivo di assicurare la continuità di un controllo sugli operatori di tale settore al fine di garantire la protezione dei consumatori, non sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo o vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo”.

Per quanto sopra esposto, ritiene quindi questo giudicante che appare violato il principio di proporzionalità, per come delineato dalla giurisprudenza sovranazionale, dal momento che, come correttamente rilevato dalla CGUE, sebbene il ricorso al regime prorogatorio di concessioni preesistenti nel settore del gioco d’azzardo risulti idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dallo Stato, tale strumento “va oltre” quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo preposto, che ben potrebbe essere perseguito mediante la indizione di nuovi bandi di gara e l’attribuzione, all’esito, di ulteriori concessioni, senza sacrificare ulteriormente la libertà di stabilimento e concorrenziale, nonché la libera prestazione di servizi, a discapito delle imprese estere potenzialmente interessate a tali concessioni.

La disposizione normativa interna di cui all’art.4, commi 1 e 4 bis, L.n.401/1989 deve, pertanto, essere disapplicata, poiché contrasta con i principi comunitari di cui agli artt.49 e 56 TFUE e, più in particolare, con il principio di



proporzionalità sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dovendo l'imputato andare assolto dal reato a lui ascritto per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma I c.p.p.

Assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Ascoli Piceno, 12/09/2023



Il G.O.P.

Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia